



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
SERVIZIO POLIZIA FERROVIARIA

Prot. 300.B/AA.GG./MS.T/14

Roma, 28 giugno 2017

OGGETTO: Convenzione tra il Ministero dell'Interno – Dipartimento della P.S. ed in Gruppo FSI.
Invio documento.

AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI
POLIZIA FERROVIARIA

LORO SEDI

In relazione all'oggetto si trasmette copia della Convenzione sottoscritta lo scorso 26 giugno con il Gruppo FSI, consultabile anche sul Portale di questo Servizio.

L'Accordo, che disciplina i servizi di vigilanza scalo e scorta a bordo treno sulla falsariga delle precedenti Convenzioni, presenta tuttavia novità di rilievo tra le quali di seguito si evidenziano:

Vigilanza Scalo:

Tale attività è disciplinata, in particolare, dall'art.4 della Convenzione allegata. Rispetto alla precedente Convenzione non sono state apportate modifiche alle fasce orarie (diurna e notturna), agli importi, o ancora alle aree ritenute di preminente rilievo. Novità di particolare valenza, invece, sono:

- l'eliminazione del limite del numero massimo di indennità previsto all'art.5 punto 4 del precedente Accordo;
- la corresponsione, da parte di FSI, dell'indennità maggiorata (1 € - 2,50 € l'ora) al personale impiegato in detti servizi che assicurano la presenza costante e visibile. Il nuovo Accordo, infatti, rafforza il principio e sottolinea la necessità della presenza costante e visibile del personale della Specialità in ambito ferroviario, cui sono assimilati gli operatori in servizio presso i C.O.C. compartimentali. Tale attività, inoltre, assume il carattere della continuità per l'intero turno di servizio presso gli scali cosiddetti critici, sia quelli considerati permanentemente tali (come da elenco riportato al punto 5 dell'art.4), sia quelli che sono di volta in volta così qualificati dal Comitato Territoriale, in considerazione di contingenti criticità che evidenziano l'esigenza, seppur per periodi limitati, di un'implementazione dei servizi attraverso la programmazione di attività di vigilanza in via continuativa per gli interi turni di servizio, ossia di durata h24 come per i siti permanentemente critici. E' evidente che alle determinazioni di detti Comitati, opportunamente partecipate al Comitato Centrale, potrà accompagnarsi la necessità di una variazione degli orari di servizio che le SS.LL. avranno cura di "concertare", secondo le procedure vigenti, con le OO.SS.;
- in analogia a quanto già disciplinato con la precedente Convenzione, l'attività di vigilanza all'interno degli **scali ferroviari "critici"**, dovrà essere assicurata in via continuativa e per l'intero turno di servizio; in tale ambito sono inclusi i turni di straordinario programmato e/o i rientri per il completamento dell'orario d'obbligo purchè di durata non inferiore a tre ore. Tale assunto, tuttavia, diversamente da quanto previsto al punto 3 dell'art.3 dell'Allegato



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
SERVIZIO POLIZIA FERROVIARIA

alla Convenzione del 2012, non preclude la possibilità che il singolo operatore effettui, nello stesso turno di servizio giornaliero, attività di vigilanza e scorta treno (con esclusione delle scorte a lunga percorrenza), purchè sia comunque assicurato il numero di operatori e quindi di pattuglie concordate in sede di riunione programmatica di cui all'art.4 n.6 del nuovo Accordo;

- la previsione, in aggiunta ai Comitati Territoriali, di riunioni programmatiche (art.4 n.6) con cadenza settimanale, nel cui ambito le SS.LL. o propri delegati ed i referenti territoriali di Protezione Aziendale individuano, per gli impianti critici (sia quelli predeterminati che quelli via via individuati), le aree specifiche di intervento. La previsione di tali incontri settimanali, oltre ad avere il pregio di rafforzare la collaborazione operativa insita nel partenariato, consente di valutare (*debriefing*) i risultati conseguiti a seguito dell'espletamento dei servizi operativi precedentemente "condivisi", al fine di adeguare/modificare la programmazione e, quindi, l'efficacia dell'azione di vigilanza.

Alla luce di quanto rappresentato, pertanto, appare di chiara evidenza la necessità che i servizi di vigilanza in ambito ferroviario, che danno luogo alla corresponsione dell'indennità maggiorata, debbano essere effettuati in uniforme. Per il rimanente personale che effettua ovvero concorre nell'attività di prevenzione e repressione dei fenomeni illeciti in ambito ferroviario (ad esempio, il personale addetto alle Squadre di PG, o alle Squadre Informative/Amministrative, al servizio di vigilanza caserme purchè effettuato, quest'ultimo, in uniforme), potrà essere corrisposta l'indennità di vigilanza scalo cosiddetta di base, da segnalare con contabilità distinta. E' opportuno, in merito, che le SS.LL. impartiscano puntuali disposizioni per disciplinare l'espletamento dei servizi che danno luogo alla attribuzione di detta indennità.

In tema di vigilanza scalo è importante richiamare l'attenzione delle SS.LL. sulla necessità di predisporre specifici servizi anche presso quelle stazioni ove di recente sono stati chiusi i presidi di Specialità; dovrà essere, infatti, assicurata presso le stazioni ferroviarie interessate la "vigilanza dinamica" da parte del personale dei presidi territorialmente competenti, che potrà essere svolta mediante servizi di vigilanza e controllo appositamente disposti ovvero espletata in occasione di scorte a bordo treno che contemplino il transito presso tali scali. L'attività in tal modo assicurata non collide con i servizi rientranti nella competenza delle Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza.

Scorta a bordo treno:

Rispetto al precedente Accordo, la nuova Convenzione prevede maggiori benefici economici per l'effettuazione dei servizi di scorta a lunga percorrenza, con la corresponsione di indennità interamente soggette a regime forfettario; le nuove indennità, di importo maggiore rispetto a quelle precedentemente stabilite, sono da intendersi come onnicomprensive al pari della missione forfettaria. Trattandosi di indennità forfettarie in senso proprio, esse includono anche gli oneri relativi a vitto e alloggio (art. 5, comma 4); ciò comporta che, per l'effettuazione dei servizi in contesto non saranno più resi disponibili dal Gruppo FSI i buoni pasto ed i Ferrotel. L'aver



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
SERVIZIO POLIZIA FERROVIARIA

parificato tale indennità alla missione forfettaria, tuttavia, consente di “detassare” i relativi importi a differenza di quanto applicato, invece, per le scorte a lunga percorrenza previste dall'accordo del 2012.

I treni critici da scortare nel mese, individuati sulla base dei criteri previsti dalla Convenzione, devono essere trasmessi al Servizio entro il 10 del mese precedente (es.: entro il 10 febbraio i treni che devono essere scortati a marzo).

Si evidenzia, inoltre, l'esigenza, che durante i Comitati territoriali vengano sottoscritte le interruzioni scorta per intervento (art.5, co.5 lettera *i*), che, con unica comunicazione mensile, devono essere qui trasmesse per la ratifica in sede di Comitato Centrale.

Si raccomanda, come di consueto, la massima cura nell'espletamento del servizio durante il quale particolare attenzione dovrà essere rivolta alle fasi di incarozzamento, supportando, se del caso, il personale FSI durante eventuali operazioni di controllo a terra.

Contabilizzazione delle indennità

Anche il nuovo Accordo contempla, all'art.7, l'utilizzo del sistema GASP - Gestione Amministrativa Servizi PolFer, realizzato dal Gruppo FS Italiane, per la contabilizzazione delle indennità; in merito, tuttavia, si richiama la precorsa corrispondenza¹ concernente la necessità di utilizzare, fino a quando il sistema non sarà completamente efficiente e soprattutto corrispondente alle nuove “regole” previste dall'Accordo in contesto, anche le procedure di contabilizzazione già in uso.

La novità di maggior rilievo che concerne la corresponsione delle indennità è senz'altro quella connessa alle scorte a lunga percorrenza diurne e notturne, ossia forfettarie, di cui sopra, i cui importi sono stati adeguati con l'intesa in contesto. Al personale in argomento dovrà essere garantito l'anticipo pari all'85% della somma spettante; in caso di annullamento della scorta per motivi di servizio, al dipendente dovranno essere rimborsate le spese sostenute per l'eventuale prenotazione dell'albergo.

Per le esigenze in argomento è stato istituito un apposito Capitolo di spesa (2734/01) destinato agli anticipi forfettari sulle scorte a lunga percorrenza ed euronight, che avrà una dotazione pari a 2.100.000€. Tale fondo sarà accreditato alle Prefetture che, sulla base delle direttive impartite dalla Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria, sarà destinato esclusivamente ai suddetti anticipi. Nel contempo il T.E.P. provvederà a comunicare alle Prefetture l'assegnazione sul fondo scorte di una integrazione che costituirà una “partita di giro”, ossia consentirà di effettuare materialmente gli anticipi in argomento per essere reintegrato, all'esito della contabilizzazione, con le somme assegnate ed accantonate al cap. 2734/01². Sarà necessario, pertanto, concludere tempestivamente le procedure di contabilizzazione delle “missioni” in parola per consentire la reintegrazione del fondo scorte secondo il meccanismo descritto. In merito seguiranno specifiche direttive/indicazioni dall'Ufficio AA.GG. – Amministrativo Contabile di questa Direzione Centrale.

Per quel che concerne, invece, la contabilità delle indennità di vigilanza scalo, che non subisce variazioni, si evidenzia l'opportunità, come precedentemente richiamato, di approntare con le

¹ Si richiama il contenuto delle note n.300/B/1^Div./2097/86.E.32.18 del 10/11/2015 e n.300/B/1^Div/9502/F.6/3 del 31/5/2017

² Al riguardo si richiama il contenuto delle note inviate ai Compartimenti che effettuano scorte a lunga percorrenza ed euronight datate 27/06/2017.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO
SERVIZIO POLIZIA FERROVIARIA

medesime procedure in uso, una distinta contabilità dei servizi che danno luogo alla corresponsione di quella cosiddetta di base (ossia 0,31€ l'ora dalle 6.00 alle 22.00; 0,77€ l'ora dalle 22.00 alle 06.00).

Comitato Territoriale:

Tale Comitato è l'organo con il compito di affrontare operativamente a livello locale i temi previsti dalla Convenzione. Si sottolinea l'importanza che gli argomenti trattati siano quelli espressamente contenuti nella Convenzione, cui fare riferimento anche per la composizione. La trasmissione dei relativi verbali al Servizio deve avvenire entro il 10 di ogni mese di riferimento; questo per permettere di prendere cognizione di eventuali problematiche cui far fronte in sede di Comitato Centrale che, indicativamente, si riunisce nella seconda quindicina del mese.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO ·

Narzi